

ROMA

Ora non c'è più scampo: da aprile l'arte non è più esclusa IVA.

Il D.P.R. n. 24 del 27 gennaio 1979, pubblicato sulla G.U. n. 30 del 31 gennaio 1979, che adegua la normativa IVA alle direttive della CEE, modifica fra l'altro, a partire dal 1° aprile 1979, l'articolo 1 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (il decreto istitutivo dell'IVA) come segue: «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate»¹; e l'art. 5: «Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni... ecc.», che prima recitava: «Si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni, sempre che rientrino nella attività esercitata: a) le pre-

stazioni di servizi rese da persone fisiche... ecc.».

Il neretto non è ovviamente nella legge, l'abbiamo noi volutamente messo per evidenziare che dal 1° aprile 1979 sono operazioni imponibili, cioè soggette ad IVA del 14%, anche le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di arti e professioni. Sino a tale data l'opera dell'artista è soggetta ad IVA solo se deriva da una specifica "commissione" del mercante o del privato, mentre non è soggetta a IVA la "cessione" di quadri o sculture a mercanti o privati.

Questo perché l'artista aveva rispetto la normativa IVA, due personalità: la prima di prestatore di servizi e come tale rientrante nell'ambito dell'IVA, la seconda di privato che vendeva i suoi beni (anche se da lui prodotti) e perciò estraneo alle norme sull'imposta in parola.

Il D.P.R. 24 del 27 gennaio 1979 unifica le due personalità e quindi anche le cessioni di opere proprie sono assoggettate ad IVA.

Ne consegue: 1, se l'artista ha un volume d'affari superiore ai 6 milioni di lire, deve sempre emettere la fattura con IVA (sotto forma di madre e figlia, se vuole) sia per la vendita ai mercanti, sia per la vendita ai privati e quindi versare l'IVA dovuta ogni trimestre (salvo abbia un volume di affari superiore a 360 milioni, nel qual caso il versamento è mensile).

Ricordiamo che per le vendite ai privati non gli è consentito annotare le operazioni sul libro dei corrispettivi, senza rilasciare la fattura, egli deve sempre emettere la fattura.

2, se l'artista ha un volume d'affari inferiore ai 6 milioni di lire, egli non può emettere la fattura, ma annoterà le vendite e cessioni sul registro dei corrispettivi e verserà l'IVA trimestralmente in modo forfettario, come previsto dal D.P.R. del 30 novembre 1977, n. 888, interamente ripreso dal D.P.R. 24 in parola.

3, diventa senz'altro obbligatoria la compilazione della "bolletta di accompagnamento" quando si trasportano i quadri o le sculture da un luogo all'altro o si cedono a mercanti.

Sino al 31 marzo le opere potevano essere considerate oggetti personali e fuori dall'ambito del D.P.R. del 6 ottobre 1978, n. 627, istitutivo della bolletta di accompagnamento, ma dal 1° aprile 1979, come visto, rientrano nell'attività propria dell'artista e quindi devono essere sempre accompagnate dalla bolletta prevista dal D.P.R. 627, salvo l'unico caso della vendita al privato nello studio del pittore o scultore. Sempre più complicato, speriamo comunque che queste norme non frenino e non indeboliscano lo spirito creativo dei nostri artisti, ai quali auguriamo buon lavoro, malgrado tutto.

SERGIO SAIANI

1. La dizione in forza sino al 31 marzo 1979 è: «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese e sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di chiunque nell'esercizio di arti e professioni».